



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 26/05/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO

Dott. LUISA BIANCHI

Dott. UMBERTO MASSAFRA

Dott. ANDREA MONTAGNI

Dott. EUGENIA SERRAO

SENTENZA
- Presidente - N. **1205/2015**
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 49167/2014
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MR N. ILX 1993

avverso la sentenza n. 50/2013 CORTE APP.SEZ.MINORENNI di
MESSINA, del 05/12/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.

che ha concluso per,

Giuseppina M. Fodaroni, che ha concluso per l'annullamento senza
rinvio della sentenza di appello, per la riqualificazione
dell'originario appello come ricorso per cassazione e rigetto dello
stesso;

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv,

In caso di diffusione o di riproduzione del presente
provvedimento per finalità di informazione giuridica,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
indicati nell'allegato provvedimento, a norma del
l'art. 52 del D.L.vo n. 196 del 2003.

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO CANCELLIERE
Dott. Giovanni RUSSO

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Messina, con pronuncia del 5/12/2013, ha confermato la sentenza emessa il 20/06/2013 dal Tribunale per i Minorenni di Messina, che aveva dichiarato **MR** colpevole del reato di cui all'art.116, comma 13, d. lgs. 30 aprile 1992, n.285 per avere guidato il motociclo Kimco Agility 125 tg. **X** senza aver conseguito la patente di guida, condannandolo alla pena di euro 3.000,00 di ammenda.

2. **RM** propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

a) inosservanza di norme stabilite a pena di nullità con riferimento agli artt.178, lett. c) e 179, comma 1, cod.proc.pen. per mancato accoglimento dell'istanza di rinvio per impedimento del difensore di fiducia - difetto di assistenza dell'imputato. Il ricorrente si duole del diniego di differimento dell'udienza svoltasi il 21 novembre 2012 dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare, nonostante il difensore di fiducia avesse tempestivamente documentato concomitanti impegni professionali specificando l'impossibilità di designare un sostituto. La nomina di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art.97, comma 4, cod.proc.pen. avrebbe, secondo il ricorrente, pregiudicato il suo diritto di difesa per difetto di assistenza dell'imputato, il quale solo in sede di udienza preliminare avrebbe potuto, tramite il proprio difensore nonché procuratore speciale, accedere al rito alternativo del giudizio abbreviato;

b) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità con riferimento alle dichiarazioni rese da **MR** nell'immediatezza del fatto, ai sensi degli artt.191 e 63 cod.proc.pen. Il ricorrente deduce che le dichiarazioni confessorie rese nell'immediatezza del fatto in spregio all'art.63 cod.proc.pen. non avrebbero potuto essere utilizzate. Il ricorrente censura, in particolare, che la Corte di Appello abbia rigettato l'eccezione sulla base delle seguenti affermazioni: 1) le spontanee dichiarazioni del minore erano state trascritte nelle forme di cui all'art.357, comma 2, lett.b) cod.proc.pen., quando egli non aveva ancora assunto la veste di indagato; 2) la prova della violazione era stata desunta dal verbale di contravvenzione; 3) l'eventuale nullità avrebbe dovuto essere fatta valere entro il termine previsto dall'art.491, comma 1, cod.proc.pen. ai sensi dell'art.181, comma 2, cod.proc.pen. Secondo il ricorrente, la prova documentale contenente le dichiarazioni confessorie è inutilizzabile in virtù del combinato disposto degli artt.63 e 191 cod.proc.pen. e tale inutilizzabilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, deve rilevarsi che la sentenza di primo grado era ricorribile e non appellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. Nonostante ciò l'imputato ha proposto una impugnazione che ha qualificato come appello e la Corte di Appello di Messina, non avvedendosi dell'errore, invece di convertire l'appello in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen., come doveroso, ha deciso nel merito della impugnazione proposta. Non vi è dubbio allora che la sentenza impugnata, che non avrebbe potuto essere resa, essendo la decisione di primo grado inappellabile ed essendo, quindi, la Corte di Appello di Messina incompetente a giudicare la fattispecie erroneamente sottoposta alla sua valutazione, debba essere annullata senza rinvio, così come stabilito più volte dalla Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 43358 del 19/10/2010, Celico, Rv. 248780; Sez. 5, n. 4016 del 19/09/2000, Contena, Rv. 217738). Il giudizio deve, però, essere ritenuto dalla Corte di Cassazione, non per giudicare sull'odierno ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza annullata senza rinvio, ma per esaminare l'originario gravame avverso la decisione di primo grado, previa qualificazione di tale impugnazione come ricorso per cassazione.

2. Tanto premesso, si esamina il primo motivo dell'appello convertito in ricorso in quanto fondato e assorbente.

2.1. Dall'esame degli atti, consentito dalla natura della censura, emerge che all'udienza dibattimentale del 20 giugno 2013 il Pubblico Ministero aveva rinunciato all'esame dei testimoni indicati e che, pur essendosi il difensore opposto, il Tribunale per i Minorenni ha revocato l'ordinanza ammissiva delle prove ritenendo che l'esame dei testi nulla avrebbe apportato ai fini probatori al processo *<emergendo dal verbale di contestazione su cui gli stessi dovrebbero riferire>*. La sentenza di primo grado ha, quindi, fondato la pronuncia di condanna sulle risultanze del predetto verbale di contestazione a firma dei Carabinieri di Rocca di Caprileone, dal quale il Tribunale ha desunto la prova che, in data 13 settembre 2010, il minore fosse stato fermato mentre si trovava alla guida del veicolo Kymco Agility e che gli fosse stata contestata la violazione dell'art.116, commi 13 e 18 cod. strada con la motivazione *<perché circolava alla guida del predetto veicolo senza essere munito della prescritta patente di guida perché mai conseguita>*.

2.2. Occorre, in proposito distinguere, tra le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, quelle dichiarazioni che riguardano il fatto

costituente oggetto d'indagine dalle dichiarazioni che si riferiscono ad un reato diverso, posto che l'inutilizzabilità dibattimentale prevista dall'art.350, comma 7, cod.proc.pen. colpisce solo il primo tipo di dichiarazioni spontanee (Sez. 6, n. 22456 del 08/05/2009, Ricciardi, Rv. 243846; Sez.6, n.15483 del 12/02/2004, Cortese, Rv.229342); il verbale di dichiarazioni spontanee riguardante un fatto penalmente rilevante diverso da quello oggetto d'indagine può, invece, essere acquisito in altro processo come documento (Sez. 6, n. 15791 del 14/03/2005, Martinuzzi, Rv. 231875).

2.3. Con particolare attenzione agli atti che possono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento ed utilizzati per la decisione, va poi precisato che le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria ai sensi degli art.350 e 351 cod. proc. pen., annotate ex art.357 cod. proc. pen., non rientrano nell'elencazione tassativa di cui all'art.431 cod. proc. pen., relativa agli atti che trasmigrano nel fascicolo per il dibattimento e di cui si può dare lettura, a meno che non si tratti di atti irripetibili. Ne consegue che le sommarie informazioni assunte senza le garanzie difensive dalla persona a cui carico emergono indizi di reità non possono essere utilizzate in dibattimento, imponendo l'art.63 cod. proc. pen. di interrompere l'interrogatorio qualora emergano indizi di reità; la prova contenuta in quegli atti deve, quindi, essere nuovamente formata nel dibattimento.

2.4. Occorre, inoltre, distinguere l'inutilizzabilità dalla nullità, posto che la prima si riferisce all'assunzione di prove acquisite <in violazione dei divieti stabiliti dalla legge> (art.191 cod.proc.pen.), mentre la nullità discende dall'assunzione di prove senza l'osservanza delle prescritte formalità (Sez. 2, n. 15877 del 27/03/2008, Lo Verde, Rv. 239775; Sez. 1, n. 7491 del 27/05/1994, Mazzuocolo, Rv. 198371; Sez. 1, n. 2891 del 16/11/1993, dep.1994, Nuzzo, Rv. 198590; Sez. 1, n. 6922 del 11/05/1992, Cannarozzo, Rv. 190571). Si è, ad esempio, esclusa l'inutilizzabilità dei verbali di constatazione redatti dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'attività amministrativa extraprocessuale, ancorchè non sia stato dato avviso al difensore, qualificando tale omissione in termini di nullità (Sez. 3, n. 7930 del 30/01/2015, Marchetti, Rv. 262518), ovvero dei verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza nell'attività di accertamento di reati tributari, fino a quando non siano emersi indizi di reato e nei limiti in cui si tratti di atti irripetibili (Sez. 3, n. 36399 del 18/05/2011, Aportone, Rv. 251235; Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008, dep. 2009, Ceragioli, Rv. 242523). Anche il contenuto dichiarativo di un verbale di un'attività processuale ripetibile è utilizzabile, purchè sia stato formato al di fuori del procedimento nel quale poi si intenda acquisirlo (Sez. 5, n. 46193 del 26/10/2004, Tripodi, Rv. 230457), risultando sempre importante

chiarire che possono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento i verbali di constatazione per le parti concernenti attività irripetibili (Sez. 3, n. 28930 del 27/05/2004, Troncone, Rv. 229494).

2.5. Se ne desume che l'espresso divieto posto dall'art.63, comma 1, cod.proc.pen. non consenta, in applicazione di tale distinzione, di utilizzare le dichiarazioni autoindizianti rese dalla persona non sottoposta alle indagini nel medesimo procedimento, sia in quanto si tratta di prova assunta in violazione di un divieto posto dalla legge, sia in quanto il verbale che contiene tale dichiarazione riguarda un atto ripetibile, risultando in ogni caso inconferente ogni richiamo alle preclusioni ed alla sanatoria delle nullità.

3. Attesa la fondatezza dell'eccezione d'inutilizzabilità del verbale contenente le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato e verificata la centralità di tale documento nella motivazione della condanna (Sez. 6, n.1255 del 28/11/2013, dep. 2014, Pandolfi, Rv. 258007), la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale per i minorenni di Messina per nuovo esame.

4. Ricorrono i presupposti di cui all'art.52, comma 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per cui va disposta, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettrica, l'omissione delle indicazioni delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, qualificato l'originario appello come ricorso, annulla la sentenza di primo grado con rinvio al Tribunale per i minorenni di Messina per nuovo esame.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art.52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 26/05/2015

Il Consigliere estensore

Eugenia Serrao

IL FUNZIONARIO CUDIZIARIO
Dott. Giovanni RUELLO



Il Presidente

Carlo Giuseppe Brusco

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

29 MAG. 2015



IL FUNZIONARIO CUPIDARIO
Dott. Giovanni RUELLO

CASSAZIONE.NET